

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 86-6278

**Approvazione del "Programma di controllo e di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Piemonte".**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, emanato con D.P.R. 320/54;

vista l'Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1982, recante "Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina;

visto il Decreto Ministeriale 1 aprile 1997, recante "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

visti i Decreti Ministeriali 30 dicembre 2010 e 4 agosto 2011, recanti modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina;

vista la Direttiva 1964/432/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e in particolare l'articolo 9;

vista la Decisione 2008/185/CE, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia;

visto il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200, recante "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";

visto il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", e successive modifiche e integrazioni;

visti i Regolamenti comunitari n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 in materia di sicurezza alimentare;

vista la DGR 34-5440 del 5 marzo 2007, che riporta il programma straordinario della Regione Piemonte di controllo e di eradicazione della malattia di Aujeszky;

viste le note prot. 428/DB2002 del 05/01/2011 e prot. 2192-DB2017 del 30/01/2014, con le quali la Regione Piemonte ha emanato nuove linee guida ed indicazioni per il controllo e l'eradicazione della malattia;

vista la nota n. 27721-01 del 01/12/2017 con cui il Ministero della Salute, acquisito il parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per la malattia di Aujeszky presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, concede il nulla osta all'adozione del Programma e all'avvio dell'iter previsto per il riconoscimento di quest'ultimo da parte dei competenti organi della Commissione Europea, così come previsto dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 1964/432/CEE;

vista la nota n. 25043 del 13/12/2017 con cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta esprime parere favorevole sui contenuti tecnici e sulle modalità di attuazione del Programma;

considerato che la malattia di Aujeszky è una malattia che può provocare gravi danni economici negli allevamenti suini, anche per le limitazioni alla commercializzazione di animali vivi e di loro prodotti provenienti da zone non indenni dalla malattia;

considerato che molti Stati Membri hanno già concluso la fase di eradicazione della malattia, e che in Italia le altre regioni ad alta densità suinicola hanno adottato propri piani di controllo e di eradicazione, ai fini dell'inserimento del proprio territorio nell'allegato II della Decisione 2008/185/CE, e che i flussi commerciali dei suini allevati in Piemonte sono rivolti prioritariamente verso le regioni suddette;

tenuto conto delle limitazioni imposte dalla normativa (Decisione 2008/185/CE) alle movimentazioni di suini da zone non accreditate per la malattia di Aujeszky, le quali potrebbero comportare pesanti ripercussioni economiche sul settore suinicolo piemontese, si rende necessaria l'adozione di un programma di controllo e di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della regione Piemonte, da sottoporre alla Commissione Europea così come previsto dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 1964/432/CEE, allegato alla presente deliberazione corredato di n. 8 allegati;

ritenuto di destinare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a favore dell'IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le azioni urgenti necessarie ad avviare il programma;

dato atto che le risorse di cui al punto precedente troveranno copertura sul capitolo 142684/2017 del bilancio pluriennale 2017-2019 (Risorse fondo sanitario regionale).

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità

*delibera*

1. di approvare, il "Programma di controllo e di eradicazione della malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Piemonte" da sottoporre della Commissione Europea, così come previsto dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 1964/432/CEE, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, corredato di n. 8 allegati.
2. di prevedere che i prelievi effettuati negli allevamenti siano svolti:
  - dal Servizio Veterinario delle ASL, nell'ambito dei programmi di sorveglianza e controllo delle malattie animali, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica;
  - dai veterinari aziendali liberi professionisti, nominalmente individuati ed autorizzati dal Settore Prevenzione e Veterinaria, previo parere dell'ASL competente per territorio, e limitatamente ai controlli per l'acquisizione ed il mantenimento della qualifica;
3. di stabilire che i costi dei prelievi e delle analisi nelle aziende positive o con qualifica revocata siano addebitati all'allevatore e che i costi dei prelievi siano definiti dal tariffario regionale per le prestazioni rese nell'interesse dei privati in vigore (D.G.R. 5/7/2004, n. 42-12939 e successive integrazioni);

4. di stabilire che, ai fini dell'acquisizione ed il mantenimento della qualifica di allevamento indenne, il costo dei prelievi sia a carico del SSN e il costo delle analisi sia a carico del bilancio dell'IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in quanto attività ricadenti nelle previsioni dell'art. 1 dell'allegato A della L.R. n. 13 del 06/10/2014, del D.M. 16/02/1994 n. 190 e dal DM 27/02/2008;
5. di destinare la somma di euro 20.000,00 favore dell'IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le azioni urgenti necessarie ad avviare il programma;
6. di dare atto che le risorse di cui al punto precedente troveranno copertura sul capitolo 142684/2017 del bilancio pluriennale 2017-2017 (Risorse fondo sanitario regionale).

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

# PROGRAMMA DI CONTROLLO E DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE PIEMONTE

## 1. PREMESSA

La malattia di Aujeszky (MA) è una patologia che può provocare gravi danni economici negli allevamenti suini, anche per le limitazioni alla commercializzazione degli animali vivi e dei loro prodotti provenienti da zone non indenni dalla malattia.

Il Decreto Ministeriale 01/04/1997, modificato successivamente dai D.M. 30/12/2010 e D.M. 04/08/2011, ha disposto il piano nazionale di controllo della malattia. La Regione Piemonte con DGR n. 34-5440 del 5/3/2007 ha definito un programma di controllo per la malattia di Aujeszky (MA) che integra le misure previste a livello nazionale, e con nota prot. 428/DB2002 del 05/01/2011 ha emanato nuove linee guida per il controllo e l'eradicazione. Ulteriori indicazioni sono state specificate con nota prot. 2192-DB2017 del 30/01/2014.

L'applicazione delle disposizioni previste dalle norme nazionali e regionali ha determinato una sensibile diminuzione della prevalenza annuale di aziende risultate positive agli accertamenti diagnostici, come viene evidenziato dalla tabella seguente.

ANNO	ALLEVAMENTI CONTROLLATI	ALLEVAMENTI POSITIVI	% ALLEVAMENTI POSITIVI
2012	650	177	27,23%
2013	718	148	20,61%
2014	840	120	14,28%
2015	850	85	10,00%
2016	766*	25	3,26%

\* la diminuzione degli allevamenti controllati è da imputare alla riduzione del numero di allevamenti da ingrasso non aderenti sottoposti ad accertamento contestuale MVS/AD

## 2. OBIETTIVI

Il programma riporta le misure che la Regione Piemonte intende applicare per raggiungere lo stato di indenne da MA, al fine di perseguire il riconoscimento comunitario di territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della MA, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 64/432/CE, e di ottenere il successivo inserimento della Regione Piemonte nell'allegato I della Decisione 2008/185/CE quale territorio indenne da MA.

Nello specifico, il programma prevede i seguenti obiettivi:

- verificare e monitorare la presenza e la circolazione del virus della MA negli allevamenti suini della Regione Piemonte
- aumentare la percentuale degli allevamenti in possesso della qualifica di indenne da MA, attraverso il risanamento delle aziende infette
- fornire protocolli operativi per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica e per l'applicazione delle misure di biosicurezza

## 3. DEFINIZIONI

Ai fini dell'attuazione del programma valgono le definizioni di cui al D.M. 01/04/1997 e al D.L.vo 200/2010; in particolare:

**veterinario ASL referente del programma:** veterinario ASL individuato dal Direttore dell'Area di Sanità Animale dell'ASL, il cui nominativo deve essere registrato in ARVET, cui compete di coordinare, monitorare e verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky,

eventualmente anche a livello di singola area distrettuale, e la corretta registrazione dei dati in ARVET e in BDN.

**veterinario responsabile del programma:** veterinario, diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità dell'applicazione nell'azienda di un programma di controllo della MA, con particolare riferimento al programma vaccinale, alle misure di biosicurezza e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (allegato 1), al Servizio Veterinario territorialmente competente, che provvede alla registrazione in ARVET entro 15 giorni dalla comunicazione.

**allevamento familiare:** allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti.

**allevamento da ingrasso:** allevamento nel quale sono presenti suini introdotti da altri allevamenti e destinati alla macellazione o ad altri allevamenti di ingrasso. Ai fini dell'attuazione del piano sono distinti in allevamenti da svezzamento, allevamenti da ingrasso ciclo completo che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto e allevamenti da ingrasso a ciclo continuo.

**allevamento da riproduzione a ciclo aperto:** un allevamento in cui sono presenti riproduttori ed i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello.

**allevamento da riproduzione a ciclo chiuso:** allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso vengono destinati esclusivamente alla macellazione

#### 4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente programma si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Piemonte.

#### 5. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive	a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale b) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni c) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi
Allevamento da riproduzione	d) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso ciclo continuo	d) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da	d) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico per gli

ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), eseguito dopo la terza vaccinazione una sola volta per ciclo, quando possibile al macello.
Allevamento da svezzamento	La qualifica viene attribuita per via induttiva senza esecuzione di accertamenti diagnostici, fatte salve condizioni di rischio che determinino la necessità di un controllo diagnostico

In deroga viene attribuita la qualifica per via induttiva senza esecuzione di accertamenti diagnostici:

- a) agli allevamento da ingrasso di capacità fino a 30 capi che effettuano il vuoto sanitario tra cicli successivi, ed acquistano esclusivamente da allevamenti da riproduzione indenni
- b) agli allevamenti familiari se introducono suini esclusivamente da aziende indenni

## 6. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Allevamento da riproduzione	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) per l'ottenimento della qualifica b) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con <u>cadenza semestrale</u> , su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con IC del 95%, allegato 2) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso ciclo continuo	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) per l'ottenimento della qualifica b) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con <u>cadenza semestrale</u> , su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) per l'ottenimento della qualifica b) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), eseguito dopo la terza vaccinazione una sola volta per ciclo, quando possibile al macello.
Allevamento da svezzamento	a) risultano soddisfatte le stesse condizioni previste per l'ottenimento della qualifica per via induttiva

Negli allevamenti suini accreditati per via induttiva viene effettuata un'attività di sorveglianza diagnostica, al fine di individuare eventuali allevamenti infetti, con una numerosità campionaria in

grado di rilevare una prevalenza attesa dello 0,5% e IC del 95%. L'OE dell'IZSPLV fornirà annualmente l'elenco degli allevamenti da sottoporre a controllo.

## **7. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE**

a) La qualifica di allevamento indenne è sospesa nei seguenti casi:

- singolo animale sieropositivo in allevamento o al macello
- più animali sieropositivi al macello, se appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso che effettua il tutto pieno/tutto vuoto

b) La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi:

- riscontro in allevamento di più di un soggetto sieropositivo
- riscontro al macello di più animali sieropositivi, se appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso a ciclo continuo
- accertamento di nuove positività ai controlli diagnostici successivi al riscontro di singola sieropositività
- introduzione di animali provenienti da allevamenti senza qualifica o con qualifica scaduta
- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA
- accertamento di irregolarità nell'esecuzione del piano vaccinale

Solo gli allevamenti indenni da MA possono movimentare suini verso allevamenti o macelli della Regione Piemonte. Le movimentazioni in partenza da aziende con qualifica non indenne o sconosciuta possono avvenire se risultano soddisfatte le condizioni di cui ai successivi punti 8 e 9.

## **8. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE**

Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa del 10% con IC del 95%, allegato 2), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Nelle aziende da ingrasso a ciclo continuo con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Negli allevamenti da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con sospensione della qualifica viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, allegato 2), eseguito in allevamento dopo la terza vaccinazione .

In caso di esito favorevole del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se viene diagnosticata sieropositività in uno o più soggetti si procede alla revoca della stessa.

## **9. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA O ALL'ASSENZA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE**

### 1) allevamenti da riproduzione

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori
- identificazione di tutti i riproduttori sieropositivi
- programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazioni in vincolo sanitario dei suini:

1.a) verso altri allevamenti alle seguenti condizioni:

- acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita
- acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sull'azienda di destinazione
- spostamento dei suini in vincolo sanitario, esclusivamente verso allevamenti da ingrasso presenti in Piemonte che effettuano il vuoto sanitario.
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita
- controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione, fino a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica. Il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%)-

I suinetti risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti, mentre invece quelli positivi all'accertamento diagnostico potranno essere movimentati solo verso il macello.

1.b) verso il macello alle seguenti condizioni:

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali
- spostamento dei suini in vincolo sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione l'arrivo della partita nelle 24 ore precedenti l'invio.

La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 3 mesi e massima di 6 mesi, secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

2) allevamenti da ingrasso

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'ASL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi. In caso di sieropositività in più capannoni dovrà essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento.
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni

- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale.
- al fine di individuare l'eventuale diffusione dell'infezione in allevamento, fino al primo accertamento diagnostico favorevole per la riacquisizione della qualifica le partite movimentate in partenza dai capannoni risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%). In caso di positività dovrà essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazioni verso il macello alle seguenti condizioni:

- dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell'intenzione di ricevere gli animali
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky"

La qualifica viene riattribuita qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 3 mesi e massima di 6 mesi dalla data di riscontro della positività che ha determinato la revoca della qualifica, secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato 2 (prevalenza attesa del 5% con IC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato comunque dopo il termine del periodo di vuoto sanitario nel capannone positivo.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non accreditati o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti richiesti per la riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività, a seconda della tipologia produttiva dell'allevamento.

Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" di cui ai punti 1.a, 1.b e 2 comporta il divieto di spostamento di suini verso gli altri allevamenti e verso i macelli.

## **10. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO**

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica, e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Quando possibile i controlli devono essere eseguiti contestualmente a quelli previsti dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini.

Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente.

Il controllo sugli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al macello, con il prelievo eseguito al momento della macellazione.

Tale controllo deve essere concordato con il Veterinario ufficiale del macello; la partita di animali inviata al macello deve essere scortata dalla scheda accompagnamento campioni (allegato 3b)

Gli accertamenti diagnostici per l'ottenimento della qualifica e quelli eseguiti nelle aziende positive o con qualifica sospesa sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario oppure dal veterinario responsabile del piano aziendale di controllo della malattia, previa autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente.

L'invio dei campioni all'IZSPLV (allegato 3A), deve avvenire mediante effettuazione della preaccettazione informatizzata nell'applicativo regionale ARVET.

Con la validazione della refertazione viene attribuita all'azienda la qualifica sanitaria corrispondente; a tal fine, in caso di prelievo al macello, copia del rapporto di prova viene trasmessa dal Servizio Veterinario che ha effettuato il prelievo a quello competente per l'allevamento di provenienza, se diverso dal primo.

Le qualifiche sanitarie sono quelle previste dall'applicativo SANAN della banca dati nazionale VETINFO.

Per gli allevamenti accreditati induttivamente la data di attribuzione o di conferma della qualifica corrisponde a quella di un sopralluogo effettuato in allevamento per altri controlli (verifica biosicurezza, controllo anagrafico, rilascio attestazioni sanitarie, controllo per accreditamento trichinellosi)

## **11. CONTROLLI IN ALLEVAMENTO**

I controlli in allevamento sul rispetto del programma devono comprendere:

- a) la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza
- b) il controllo anagrafico e della regolarità delle certificazioni relative alle partite di suini in ingresso e in uscita
- c) la corretta applicazione dei protocolli vaccinali, attraverso la verifica documentale e, nelle aziende sieropositive con un campionamento sierologico per la determinazione del titolo anticorpale vaccinale.

Come prevede dal D.M. 1 Aprile 1997 e s.m.i. il Servizio Veterinario competente per territorio verifica la corretta attuazione del piano vaccinale. Tutti gli allevamenti sieropositivi vengono sottoposti a verifica della corretta applicazione del piano vaccinale.

Il controllo documentale deve comprendere l'accertamento:

- della presenza di un Piano Vaccinale e del Veterinario Responsabile del Piano Vaccinale
- della corretta applicazione delle procedure operative indicate nel piano vaccinale
- della tracciabilità e rintracciabilità degli interventi vaccinali

Il controllo sierologico può essere effettuato in occasione del controllo diagnostico per malattia di Aujeszky e/o MVS, con i seguenti criteri:

- negli allevamenti da riproduzione accertamento per la ricerca degli anticorpi gB nei primo dieci soggetti risultati gE negativi
- negli allevamenti da ingrasso controllo su dieci soggetti delle diverse categorie produttive presenti

Interpretazione dei test sierologici:

- animale non vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative
- animale vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva
- circolazione virale in allevamento: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive.

In caso di non conformità gli animali verranno sottoposti in allevamento a ulteriore controllo sierologico su base campionaria con limitazione delle movimentazioni anche a seguito di sieronegatività.

## **12.COSTI**

I costi dei prelievi effettuati dal Servizio Veterinario per il mantenimento della qualifica nell'allevamento sono a carico del SSN; sono invece a carico del proprietario i prelievi per i controlli previsti nelle aziende positive e in quelle con qualifica revocata a seguito di introduzione di suini provenienti da allevamenti non accreditati.

I costi degli esami di laboratorio per l'attribuzione e il mantenimento della qualifica nell'allevamento sono a carico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta mentre i costi degli esami eseguiti nelle aziende positive e in quelle con qualifica revocata a seguito di introduzione di suini provenienti da allevamenti non accreditati, sono a carico del proprietario degli animali

## **12. MONITORAGGIO SANITARIO DEI CINGHIALI SELVATICI**

La MA è compresa nell'elenco delle malattie della fauna selvatica oggetto di sorveglianza sanitaria ai sensi della D.D. 919/2016.

La sorveglianza attuata è sia di tipo attivo, sui cinghiali abbattuti nel corso della stagione venatoria, che passiva, sugli animali rinvenuti morti. Nel primo caso la matrice ai fini diagnostici è costituita dai polmoni e dal coagulo cardiaco abbinati, nel secondo caso dalla carcassa intera o dalla testa. La numerosità campionaria prevista su base annuale per la sorveglianza attiva prevede una prevalenza attesa del 5% con IC del 95%, ed è ripartita proporzionalmente su base provinciale.

## **13. PROVVEDIMENTI E SANZIONI**

Le violazioni delle norme di cui al presente Programma sono sanzionate ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54, come sostituito dall'articolo 6 comma 3 della Legge 218/88, e dell'articolo 358 del TULS 1265/34 come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.L.vo 196/99, salvo che il fatto non costituisca reato.

## **ALLEGATI**

ALLEGATO 1: comunicazione del veterinario responsabile del Programma

ALLEGATO 2: tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

ALLEGATO 3: schede accompagnamento campioni, da allevamento (3A) e da macello (3B)

ALLEGATO 4: notifica dei casi di focolaio

ALLEGATO 5: programmi ed interventi vaccinali

ALLEGATO 6: dichiarazione di vaccinazione (mod. 12 unificato Regione Piemonte)

ALLEGATO 7: misure di biosicurezza

ALLEGATO 8: attestato di avvenuta vaccinazione



Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	Tutti
12	Tutti
13-14	Tutti
15-16	Tutti
17-18	Tutti
19-20	Tutti
21-23	Tutti
24-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO,  
DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJSZKY  
SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

N. DI PROTOCOLLO \_\_\_\_\_

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI \_\_\_\_\_ ASL \_\_\_\_\_

TEL \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ EMAIL \_\_\_\_\_

**PIANO MVS – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (barrare una sola casella)**

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[1]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[2]
Controllo di conferma in azienda accreditata	[3]
Controllo in stalla di sosta	[4]
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	[5]
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod. az. destinazione _____)	[6]
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod.az. origine _____)	[7]
A seguito di positività riscontrata in azienda	[8]
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	[9]
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	[10]
Importazione	[11]
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	[17]
Sospetto	[18]
Riacquisizione dell'accreditamento	
1° prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	[12]
Azienda in zona di protezione (*)	[13]
Azienda in zona di sorveglianza (*)	[14]
2° prelievo Riacquisizione dell'accreditamento	[15]
Azienda in zona di protezione (*)	[16]
(*) Indicare il codice dell'azienda focolaio	

**PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO**

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[A1]	Controllo per mantenimento qualifica	[A4]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[A2]	Controllo per verifica stato vaccinale	[M5]
Monitoraggio sierologico annuale	[M3]	Altro	[S6]

**ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI**

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96)   _   _   _   _   _   _   _   _
Denominazione dell'allevamento _____
Provincia _____ Comune _____
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella)
[RCA] Riproduzione ciclo aperto [RCC] Riproduzione Ciclo Chiuso [SS] Stalla di Sosta
[IN] Ingrasso [AU] Familiare [CG] Centro Genetico
N. riproduttori presenti   _____        N. suini presenti   _____

Data prelievo dei campioni _____	Tipo campioni prelevati: [ ] SANGUE n. _____
	[ ] FECEI n. _____
	[ ] EPITELIO n. _____

**ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE**

[ ] Malattia vescicolare suino	[ ] Peste suina classica	[ ] Malattia di Aujeszky ([X] gE [ ] gB)
[ ] Altro _____		

IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI IN ALLEVAMENTO

N	Identificativo del suino	Categoria *	Capannone o box	N	Identificativo del suino	Categoria *	Capannone o box
1				31			
2				32			
3				33			
4				34			
5				35			
6				36			
7				37			
8				38			
9				39			
10				40			
11				41			
12				42			
13				43			
14				44			
15				45			
16				46			
17				47			
18				48			
19				49			
20				50			
21				51			
22				52			
23				53			
24				54			
25				55			
26				56			
27				57			
28				58			
29				59			
30				60			

\* Utilizzare una delle seguenti categorie: Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro – Verretto

OSSERVAZIONI

---



---



---



---

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

---



IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI (come da Mod 4 n. del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_)

N	Identificativo del suino	Categoria *	Capannone o box	N	Identificativo del suino	Categoria *	Capannone o box
1				31			
2				32			
3				33			
4				34			
5				35			
6				36			
7				37			
8				38			
9				39			
10				40			
11				41			
12				42			
13				43			
14				44			
15				45			
16				46			
17				47			
18				48			
19				49			
20				50			
21				51			
22				52			
23				53			
24				54			
25				55			
26				56			
27				57			
28				58			
29				59			
30				60			

\* Utilizzare una delle seguenti categorie: Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro – Verretto

OSSERVAZIONI

---



---



---



---

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

---

## 1 - NOTIFICA DEI CASI DI FOCOLAIO

Tra i requisiti richiesti per l'attribuzione e il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è prevista l'assenza, negli ultimi 12 mesi, di sintomi clinici o di lesioni riferibili alla malattia.

L'Ordinanza Ministeriale 29/07/1982, recante *“Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina”*, in caso di accertamento di malattia di Aujeszky prevede l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54). I focolai accertati sono segnalati al Servizio Veterinario Regionale per la registrazione sul portale SIMAN.

La conferma viene effettuata mediante isolamento virale oppure con riscontro di presenza di genoma virale su campioni ottenuti da animali deceduti.

*Sintomatologia clinica, quadri anatomopatologici, materiale diagnostico e fascia d'età del suino*

Età animali	Sintomatologia	Quadro anatomopatologico	Matrici biologiche per diagnosi
< 7 giorni	Tremori, spasmi, movimenti di maneggio, ipersalivazione, atassia, opistotono	Lesioni visibili non patognomoniche. Si può evidenziare tonsillite necrotica, linfonodi aumentati di volume, emorragie al cavo orale e apparato respiratorio. Feti e suinetti neonati con necrosi epatiche o spleniche	Carcassa, SNC, tonsille, polmoni, milza
3-9 settimane	Sintomi nervosi e respiratori		Carcassa, SNC, tonsille, polmoni, milza
Accrescimento/finissaggio	Sintomi respiratori		Polmoni
Scrofe	Ritorno in calore, aborto, natimortalità, feti mummificati, sintomi respiratori		Invogli fetali e feti

## PROGRAMMI ED INTERVENTI VACCINALI

Tutti gli allevamenti suini devono essere dotati di un piano vaccinale pianificato e gestito dal Veterinario responsabile del Piano formalmente individuato dall'allevatore.

Il Piano Vaccinale comprensivo di una descrizione delle modalità operative da applicare durante ogni intervento di profilassi immunizzante deve essere firmato dall'allevatore e reso disponibile in allevamento durante le procedure di controllo previste nel presente piano. Tra le procedure operative devono essere descritte in dettaglio le seguenti fasi:

- Stoccaggio e conservazione dei prodotti vaccinali;
- Ricostituzione delle dosi vaccinali nel rispetto delle indicazioni del produttore del presidio immunizzante;
- Procedura di somministrazione del vaccino con particolare attenzione all'igiene dello strumentario, alla lunghezza e al diametro degli aghi nonché al sito di inoculo.
- Procedura di registrazione degli interventi vaccinali con indicazione delle informazioni necessarie.

Il Servizio Veterinario competente in considerazione di fattori di tipo zootecnico-epidemiologico, quali la densità zootecnica dell'area e lo stato sanitario territoriale può derogare alla presenza del Piano vaccinale e del Veterinario responsabili limitatamente agli allevamenti suini da autoconsumo e agli allevamenti di piccole dimensioni (riproduzione/ingrasso) che non movimentano animali verso altri allevamenti.

Per una corretta applicazione del Piano Vaccinale si richiede il rispetto delle seguenti "BUONE PRATICHE DI VACCINAZIONE":

1. Continuità della catena del freddo dalla farmacia all'allevamento.
2. Corretto funzionamento del frigorifero aziendale (verifiche periodiche), temperatura ideale da +2°C a +8°C.
3. Evitare l'utilizzo del vaccino appena tolto dal frigo.
4. Il vaccino in attesa di utilizzo non deve stare più di 30 minuti a una temperatura maggiore di 8°C.
5. Somministrare il vaccino quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
6. L'inoculazione intramuscolare deve essere fatta nella fossetta retro-auricolare.
7. L'inclinazione della siringa deve essere perpendicolare alla superficie cutanea.

8. Nel caso di utilizzo di siringhe a riempimento automatico verificare ripetutamente durante la vaccinazione che il cilindro sia sempre completamente ripieno della dose di vaccino.
9. Durante la vaccinazione prestare attenzione allo svuotamento del flacone, in modo da evitare di effettuare iniezioni "a vuoto".
10. Non utilizzare i flaconi con prodotto residuo da vaccinazioni precedenti.
11. Cambiare il più frequentemente possibile l'ago.
12. La lunghezza e il calibro degli aghi deve essere quella indicata nella seguente tabella:

PESO DEL SUINO	LUNGHEZZA AGO	CALIBRO AGO
20-60 kg	18-25 mm	1,2-1,4 mm
60-100 kg	25-32 mm	1,6-1,8 mm
>100 kg	38-44 mm	1,8-2,0 mm

#### Norme generali

- Tenere farmaci e strumentario fuori dalla portata dei bambini.
- Curare la pulizia, l'igiene e l'efficienza dello strumentario.
- Smaltire negli appositi contenitori i flaconi vuoti e gli aghi usati.
- Mantenere la tracciabilità formale dell'impiego dei vaccini secondo le norme vigenti di registrazione dei farmaci.

Gli interventi vaccinali possono essere eseguiti mediante l'utilizzo di vaccini inattivati o vivi attenuati purché deleti e autorizzati all'immissione in commercio (D.M. 30 Dicembre 2010 e Nota Ministeriale 17 Maggio 2013). Considerata la comprovata efficacia dei vaccini attenuati deleti, la scelta di quest'ultimi dovrebbe essere prioritaria almeno nelle aziende da riproduzione sieropositive.

Lo schema vaccinale deve essere conforme al D. M. 1/4/1997, come di seguito indicato:

#### 1. Allevamenti suini da riproduzione

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni annuali, in forma simultanea (vaccinazione di tutti i riproduttori presenti in allevamento, compresi i verri ruffiani) e ad intervalli regolari (ogni 4 mesi).

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Come indicato dal Ministero della Salute con nota n. 7488 del 20/04/2011, negli allevamenti a ciclo aperto si raccomanda di effettuare la prima vaccinazione 7-14 giorni prima dello spostamento dei suinetti dal "sito 2" al "sito 3".

## 2. Allevamento suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

## 3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1. e 2. rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

## 4. Animali non vaccinati introdotti da aree indenni

la prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Il piano vaccinale deve essere certificato mediante il modello 12 previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (allegato 6) che dovrà essere trasmesso in copia al Servizio Veterinario.

Tutti gli interventi vaccinali effettuati devono essere documentabili e disponibili presso l'allevamento mediante aggiornamento del registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.lgs 193/2006) da parte del Servizio Veterinario.

La data e il numero delle vaccinazioni effettuate devono essere riportati sull'attestazione di avvenuta vaccinazione della partita di suini (allegato 8) che deve essere allegata al modello IV di spedizione degli animali.



## MISURE DI BIOSICUREZZA

### PREREQUISITI

- Garantire il benessere animale evitando le condizioni che possono indurre stress agli animali (D.lgs 534/92, D.lgs 146/01, D.lgs 53/04)
- Garantire una corretta alimentazione ed un buono stato di nutrizione degli animali ponendo particolare attenzione ai soggetti con sintomatologia riferibile a carenze nutrizionali o dismetaboliche; è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa e ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina
- Garantire il corretto aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali previsto dal D.L.vo 200/2010 e delle registrazioni nella Banca Dati Nazionale dei suini

### MISURE STRUTTURALI OBBLIGATORIE

- **Barriere:** (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc) che consentano di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati
- **Parcheggio:** l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori
- **Piazzola per la disinfezione degli automezzi:** possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione per la pulizia e dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti dei virus, fatto salvo il rispetto della normativa in materia
- **Spogliatoio/ zona filtro:** devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio dei vestiti prima di accedere in allevamento. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono

inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati

- **Cella frigorifera per lo stoccaggio carcasse animali morti in allevamento:** possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell' allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e dotata di pozzetto raccolta reflui
  
- **Infermeria:** ogni settore di allevamento deve essere dotato di un locale/area nettamente separato, sia fisicamente che gestionalmente, chiaramente identificato, in grado di ospitare un numero adeguato di animali (minimo 5% dei presenti nel settore) che necessitano di cure e attenzioni perché malati, feriti o con compromesse condizioni fisiche

### **MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI**

- Evitare di detenere animali di altre specie in condizioni di libero accesso alle porcilaie
  
- Applicare il protocollo di derattizzazione
  
- Limitare la circolazione di persone e mezzi all'interno della propria azienda e individuare zone o percorsi specifici da fare rispettare
  
- Dotare di indumenti e calzari monouso o esclusivi chiunque entra in allevamento, in particolar modo tecnici ed altri operatori del settore che frequentano altre aziende (veterinari, mangimisti, commercianti);
  
- Tenere un registro dei visitatori in cui annotare tutti gli ingressi in azienda di personale esterno;
  
- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili alle malattie del suino e non deve avere contatti diretti/indiretti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. Deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda. Evitare di utilizzare attrezzatura impiegata in altri allevamenti;

- Effettuare operazioni periodiche di pulizia e disinfezione delle strutture con l'utilizzo di prodotti sicuramente attivi nei confronti dei virus. Tenere aggiornato il registro degli interventi di pulizia e disinfezione;
- Il carico/scarico suini vivi deve avvenire all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - 1) Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall' azienda (mono-carico);
  - 2) Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus ADV prima del carico degli animali;
- Il carico degli "scarti" e dei riproduttori a fine carriera deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli animali riformati devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira tali animali non può entrare in allevamento.
- Gli automezzi che trasportano i suini devono essere lavati e bonificati con prodotti efficaci nei confronti dei virus presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell' Azienda sanitaria locale.. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere documentate con apposito certificato (conforme all'allegato IX dell'O.M.12 aprile 2008).
- Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore; in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. Il camion che ritira le carcasse degli animali morti non può entrare in allevamento. Concluse le operazioni di carico, la piazzuola antistante la cella frigorifera deve essere accuratamente lavata e cosparsa di disinfettante;
- Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus ADV.
- Segnalare immediatamente al Servizio Veterinario eventuali sintomi riferibili a malattia di Aujeszky (starnuti, scolo nasale, dispnea e sviluppo di una grave tosse in tutti i soggetti colpiti, tremori, ipersalivazione, incoordinazione nei neonati e aborti nelle femmine gravide);

- Limitare l'uso dei farmaci immunosoppressori allo stretto necessario, prestando particolare attenzione all'utilizzo su animali sieropositivi;
- Per la fertilizzazione dei terreni utilizzare esclusivamente liquame con adeguato periodo di maturazione (almeno 40 giorni di stoccaggio); fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è buona prassi evitare lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è da evitare l'uso di liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.

### **MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA RIPRODUZIONE**

- E' obbligatorio destinare alla riproduzione esclusivamente verri provenienti da allevamenti indenni.
- L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) idonei ad effettuare la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione.  
La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto.  
I capi di nuova introduzione devono rimanere isolati del resto dell'allevamento per almeno 40 giorni o finchè non è stato ultimato il ciclo completo delle vaccinazioni.  
Nel periodo di isolamento gli animali devono essere sottoposti ad osservazione clinica e prima di essere inseriti nel ciclo produttivo è buona prassi siano controllati sierologicamente per ADV
- Deve essere utilizzato esclusivamente seme proveniente da centri di produzione autorizzati
- Se praticata la monta naturale, utilizzare verri sieronegativi su scrofe sieronegative. Per le scrofe sieropositive deve essere utilizzato un verro adibito alla monta esclusiva di questi capi oppure deve essere praticata la fecondazione artificiale;

### **MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA PRODUZIONE**

- deve essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori

- tra i diversi cicli devono essere eseguite le operazioni di pulizia e disinfezione e vuoto sanitario di almeno 7giorni
- registrazione delle operazione di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per settori).

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE**

Codice aziendale \_\_\_\_\_/CN/\_\_\_\_\_

Denominazione azienda \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

**Dati riferiti al Mod.4 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

N° animali	Categoria (*)	Tatuaggio auricolare

(\*) specificare la categoria:

**lattonzolo:** dalla nascita allo svezzamento

**suinetto:** dallo svezzamento a 9 settimane di età

**grasso:** da 9 settimane di età in poi

**scrofetta:** femmina che non ha ancora partorito

**scrofa:** femmina che ha partorito almeno una volta

**verretto:** maschio adibito alla riproduzione di età inferiore a 12 mesi

**verro:** maschio adibito alla riproduzione di età superiore a 12 mesi

**INTERVENTI VACCINALI (\*\*)**

	Prima vaccinazione	Seconda vaccinazione	Terza vaccinazione
Data vaccinazione			
Nome commerciale vaccino			

(\*\*) per scrofe e verri deve essere riportata la data dell'ultimo intervento di richiamo vaccinale effettuato.

Il proprietario/detentore

Il Veterinario Responsabile del Piano

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_